ORDINANZA DELLA CORTE
20 maggio 1987 *

Nelle cause riunite da 233 a 235/86,

Champlor SA-Merlaut, Vitry-le-François (Francia), **ed altri,** con l'avv. Jean-Pierre Spitzer, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue,

ricorrenti,

sostenuti da:

Association pour le maintien de l'elevage en Bretagne (AMEB), con sede sociale in Plérin (Francia), con l'avv. Yves Avril, del foro di Saint-Brieuc, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue,

e da

Syndicat national des industries de l'alimentation animale (SNIA), con sede in Parigi, con l'avv. Yves Capron, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Denise Sorasio, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) 30 giugno 1986, n. 2040, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliet e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la presente

Ordinanza

1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte in data 5 settembre 1986, i ricorrenti nelle tre cause riunite, produttori ed imprese individuali aventi forme giuridiche diverse, che esercitano attività di produzione-allevamento o di produzione di mangimi, hanno presentato, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato, alcuni ricorsi volti all'annullamento del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n. 2040, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali (GU L 173, pag. 65).

2 Con ordinanze in data 11 febbraio 1987, il Syndicat national des industries de l'alimentation animale e l'association pour le maintien de l'elevage en Bretagne sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.

3 Il summenzionato regolamento della Commissione n. 2040/86 dà applicazione all'art. 4 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato dal regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1579 (GU L 139, pag. 29); tale norma dispone l'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sui cereali prodotti nella Comunità ed utilizzati per determinate operazioni, fra cui la prima trasformazione. Su tale

base il regolamento impugnato stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità e, più in particolare, la definizione della prima trasformazione e delle operazioni esentate dal prelievo nonché le modalità di riscossione e di trasformazione dell'onere del prelievo.

4 Con istanze depositate nella cancelleria della Corte in data 29 ottobre 1986, la Commissione, convenuta nelle presenti cause, ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura. A sostegno dell'eccezione così sollevata essa fa valere che il regolamento n. 2040/86 è un atto di portata generale che si applica ai ricorrenti alla stessa stregua che a tutti i produttori ed utilizzatori di cereali della Comunità, ossia, nella specie, circa 5 200 000 produttori-allevatori e circa 5 000 produttori di mangimi. Poiché la situazione dei ricorrenti non presenta alcuna particolarità rispetto a quella degli altri operatori appartenenti a dette categorie, la normativa controversa non li riguarderebbe individualmente. I ricorrenti non sarebbero nemmeno direttamente riguardati poiché l'onere del prelievo verrebbe integralmente trasferito sui produttori di cereali che sarebbero pertanto i soli a sostenerne il peso sul piano economico.

5 I ricorrenti e gli intervenienti sostengono invece, nelle loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, che nei loro confronti l'atto impugnato costituisce in realtà una decisione, adottata sotto l'apparenza di un regolamento, che li riguarderebbe direttamente ed individualmente. Dato che il prelievo di fatto graverebbe unicamente sugli allevatori che utilizzano alimenti industriali composti a base di cereali nonché sugli industriali e sulle cooperative che trasformano cereali in mangimi, questi operatori, fra cui i ricorrenti, si troverebbero in una situazione del tutto particolare. Inoltre, la questione della ricevibilità dovrebbe essere risolta in senso affermativo al fine di garantire ai ricorrenti una tutela giurisdizionale efficace in ordine ai loro diritti.

6 Occorre ricordare che l'art. 173, 2° comma, del trattato riconosce la ricevibilità di un ricorso per annullamento presentato da un singolo contro un atto, qualora tale atto, pur essendo stato adottato sotto l'apparenza di un regolamento, costituisca in realtà una decisione che riguarda direttamente ed individualmente il ricorrente. L'obiettivo di tale disposizione è appunto quello di evitare che, con la semplice scelta della forma di regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire il ricorso del singolo contro una decisione che lo riguardi direttamente ed individualmente, precisando così che la scelta della forma non può mutare la natura di un atto.

7 Un ricorso proposto da un singolo non è tuttavia ricevibile se diretto contro un regolamento ai sensi dell'art. 189, 2° comma, del trattato, in quanto il criterio di distinzione fra il regolamento e la decisione dev'essere ravvisato, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi. È pertanto necessario accertare la natura dell'atto impugnato ed in particolare gli effetti giuridici che esso mira a produrre o effettivamente produce.

8 Nel caso di specie, si deve considerare che il regolamento della Commissione n. 2040/86 è volto a stabilire le modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, istituito con un regolamento del Consiglio. Esso definisce le operazioni nell'ambito delle quali è dovuto il prelievo, fatte salve le operazioni esentate, e stabilisce le norme per la determinazione dei quantitativi soggetti al prelievo, nonché le modalità di riscossione e di trasferimento dell'onere del prelievo stesso. Tutti questi elementi sono definiti in modo generale ed astratto, in base a criteri oggettivi concernenti soltanto la natura dei prodotti ed il trattamento loro riservato, senza che occorra stabilire da chi le operazioni di cui trattasi siano state effettuate.

9 Ne discende che il regolamento impugnato non riguarda una cerchia ristretta di persone determinate al momento della sua adozione ma si presenta come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni definite oggettivamente e comporta degli effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto.

10 Quanto all'argomento dei ricorrenti e degli intervenienti, secondo cui il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato ricevibile affinché essi ottengano una tutela giurisdizionale efficace, esso dev'essere respinto. Va infatti rilevato che, a sostegno di un ricorso diretto contro un provvedimento nazionale d'esecuzione di un atto comunitario, il ricorrente può far valere l'illegittimità di tale atto comunitario ed obbligare così il giudice nazionale a pronunziarsi sull'insieme delle censure formulate a tal fine, eventualmente dopo un rinvio pregiudiziale alla Corte per l'accertamento della validità.

11 Per questi motivi è d'uopo respingere i ricorsi in quanto irricevibili, mediante ordinanza, senza aprire la discussione sul merito, a norma dell'art. 91, §§ 3 e 4, del regolamento di procedura.

Sulle spese

12 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché i ricorrenti e gli intervenienti in ciascuna delle cause sono rimasti soccombenti, le spese devono essere poste in solido a loro carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) I ricorsi sono respinti in quanto irricevibili.

2) I ricorrenti e gli intervenienti in ciascuna delle cause sosterranno in solido le spese.

Lussemburgo, 20 maggio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart